

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4684 del 22/09/2021
Oggetto	Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. - Via Fondo Ausa, 16 - Dogana - Repubblica di San Marino (RSM). Autorizzazione della notifica SM0906 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi destinati a recupero finale R3 presso l'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti "Area Marconi" sito in Località Ginestreto - Sogliano al Rubicone (FC), gestito dalla Società Sogliano Ambiente S.p.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4835 del 22/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

Notifica: **SM0906**
Notificatore: **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Produttore: **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Destinatario: **Sogliano Ambiente S.p.A.** – Piazza Garibaldi, 12 – Sogliano al Rubicone (FC)
Impianto finale: **Sogliano Ambiente S.p.A. – Impianto di cernita e valorizzazione rifiuti “Area Marconi”** sito in Località Ginestreto – Sogliano al Rubicone (FC)
Operazione di trattamento: Recupero finale **R3**
Allegati: Trasportatore (Allegato 1), Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della notifica SM0906

I. Decisione

1. **La notifica SM0906** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

- codice EER: **15 01 06** (“imballaggi in materiali misti”)
- codice A: **//**
- codice Y: **//**
- codice di pericolosità H/HP: **//**
- quantità totale: **720 tonnellate**
- n.ro spedizioni: **100**
- tipo di imballaggio: **sfuso in container**
- stato fisico: **solido**

destinati all’impianto di cernita e valorizzazione rifiuti gestito dalla Società Sogliano Ambiente S.p.A. sito in Località Ginestreto – “Area Marconi” – Sogliano al Rubicone (FC) per essere sottoposti all’operazione di recupero finale R3,

è approvata ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

2. la presente Decisione è valida **fino al 14 giugno 2022;**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall’Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall’Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. all’Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell’inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell’accettazione da parte delle medesima Autorità. **L’importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestata** anche in tranches successive ai sensi dell’art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

8. **l'accettazione della suddetta garanzia** da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere **trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae** – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate copia dell'atto di **quietanza** relativa al **pagamento della rata del premio annuale** previsto nell'ambito della **polizza di Responsabilità Civile** (polizza n. 1/39387/61/157882918/1 stipulata presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. **in scadenza il 30.04.2022**) in possesso della Società **Igiene Ambientale Management S.r.l. in qualità di notificatore**, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale;
2. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, alla luce della documentazione inviata dall'U.O.S. – Gestione Ambientale (ora UPAV – Sezione Ambiente) con nota del 22.06.2021, rep. n. TTR 2021/0411 U, acquisita da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ai PG/2021/98342, PG/2021/98344 e PG/2021/98347, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto **potrà essere utilizzata esclusivamente la Società autotrasportatrice Igiene Ambientale Management S.r.l.** Si precisa, che **la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni** (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. relativamente alla **Società autotrasportatrice Igiene Ambientale Management S.r.l.**, non appena disponibile, si dovranno trasmettere:
 - a) ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena, in qualità di Autorità competente di Destinazione, la **copia dell'atto ufficiale con cui il Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale – U.O.C. Sanità Pubblica della Repubblica di San Marino avrà provveduto a rinnovare l'autorizzazione n. 11 del 27.03.2021 e s.m.i.** per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in scadenza in data 27.03.2022;
 - b) ad entrambe le Autorità interessate copia del provvedimento di **rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Emilia Romagna** (rif. numero d'iscrizione **BO22831**), per la categoria 6 e per il codice EER 15 01 06, in scadenza in data 09.06.2022;
 - c) ad entrambe le Autorità interessate copia dei provvedimenti di **iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Emilia Romagna, per la categoria 6 e per il codice EER 15 01 06, dei mezzi targati RSMN9903 e RMSR2934**, per i quali nel dossier relativo alla presente procedura di notifica generale di notifica risultano allegate le ricevute di accettazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per l'inserimento nella suddetta iscrizione BO22831;
4. **il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9.** del documento di notifica e del documento di movimento serie SM0906;
5. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
6. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;

7. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato nella notifica, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
8. preso atto che, in base a quanto riportato in Allegato 4 al dossier relativo alla presente procedura di notifica generale, l'itinerario principale è costituito dal percorso via strada di lunghezza pari a km 35,4, **il secondo percorso su strada di lunghezza pari a km 44,5**, da utilizzare come **alternativa** in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, **dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
9. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i **rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione** stabiliti dall'impianto di recupero finale indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono **modifiche essenziali** delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è **trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova**;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. **ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare **conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi** e, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare **quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti**, sotto la sua responsabilità, **l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti**;
7. come indicato nel Contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti, qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
8. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
9. **la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento**. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione dei rifiuti non sia conforme a quella notificata;

- le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
- i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
- i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegati ai, documenti di notifica e di movimento;

10. **la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo**, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento. In particolare, si precisa che:

- con nota datata datata 22.06.2021, rep. n. TTR 2021/0411 U, l'U.O.S. – Gestione Ambientale (ora UPAV – Sezione Ambiente) ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM0906, acquisito complessivamente da Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ai PG/2021/98342, PG/2021/98344 e PG/2021/98347;
- con nota del 30.06.2021, PG/2021/102663, l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) di Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha richiesto alla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. specifiche integrazioni al suddetto dossier di notifica;
- con nota del 23.08.2021, PG/2021/130363, la Società Igiene Ambientale Management S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa al suddetto dossier di notifica, al fine di fornire riscontro a quanto richiesto con la sopraccitata nota del 30.06.2021, PG/2021/102663;
- con nota del 03.09.2021, PG/2021/136609, l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) di Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso la conferma di ricevimento della presente procedura di notifica rilasciata in data 03.09.2021.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (notificatore) è in possesso di valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti in oggetto (messa in riserva R13).

La Società Sogliano Ambiente S.p.A. (impianto di destinazione finale) è in possesso di valida autorizzazione per il recupero R3 dei rifiuti in oggetto.

In data 15.07.2021 è stato acquisito al PG/2021/110967, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 14.07.2021).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Igiene Ambientale Management S.r.l., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 16.08.2021, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0053502_20210816, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro.

Si ritiene, comunque, di poter procedere al rilascio della presente Decisione anche in assenza della comunicazione antimafia, in quanto:

- in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, si è dato seguito a quanto stabilito dall'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., secondo cui *“Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”*;

- in data 11.08.2021, PG/2021/125785, sono state acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. sottoposti a verifica antimafia.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 2.711,13 effettuato dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. mediante pagamento del bollettino pagoPA in data 15.06.2021.

Nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)", Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*documento firmato digitalmente

Il presente documento, composto da n. 5 pagine e n. 2 Allegati, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.